




COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova



ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 18/04/2011

N. 21

OGGETTO: Progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime e zone di mare territoriale. Modifica integrativa normativa art.1.24: "Gestione delle aree in concessione demaniale al Comune per usi pubblici e di servizio".


L'anno duemilaundici, addì diciotto del mese di aprile, alle ore 15:30, presso la Sala Maggiore del Palazzo Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria – seduta pubblica di I^a convocazione.

		Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.			Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.
1)	Armanino Mauro		X		12)	La Cava Fabio	X		
2)	Bacchella Laura	X			13)	Landò Flavio		X	
3)	Barbieri Luigi	X			14)	Massari Federico	X		
4)	Brizzolara Gabriella	X			15)	Mondello Gabriella	X		
5)	Caveri Mauro		X		16)	Nucera Santo		X	
6)	Cesaris Valeria	X			17)	Pinasco Luigi	X		
7)	Chiappara Massimo	X			18)	Pittau Aurora	X		
8)	Daneri Marco Luigi	X			19)	Stefani Guido	X		
9)	Dasso Lorenzo	X			20)	Torchio Gino	X		
10)	Elia Vito		X		21)	Vaccarezza Giuliano	X		
11)	Imparato Carmine		X		Presenti n. 15 Assenti n. 6				

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Giuliano Vaccarezza.

E' presente l'Assessore esterno Rag. Raffaele Manca.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Concetta Orlando.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Sindaco Giuliano Vaccarezza ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale, come modificata nel punto 4) del dispositivo con nota in data 13/04/2011 redatta dal Responsabile del procedimento Geom. Pietro Bonicelli, anch'essa allegata;

Premesso e Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 04.05.2007 con la quale la Civica Amministrazione ha accettato integralmente il Decreto del Dirigente della Regione Liguria n.295 in data 27.02.2007 "Nulla osta ai sensi dell'articolo 5, lettera e) del Piano di Utilizzazione delle aree demaniali marittime per il progetto di utilizzo delle spiagge e zone di mare territoriale" ;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 14.09.2010 con la quale la Civica Amministrazione ha accettato integralmente il Decreto del Dirigente della Regione Liguria n.1897 in data 08.07.2010 "Nulla osta ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera b bis) della legge regionale n.13/1999 di adeguamento del Progetto di che trattasi alla l.r. 22/2008;

Che conseguentemente il Comune è dotato di tale progetto di utilizzo avente natura regolamentare per la gestione del demanio marittimo;

Che il Progetto di Utilizzo degli Arenili, rappresenta l'attuazione del Piano della Costa e del Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime emanati dalla Regione Liguria e rappresenta uno Strumento di gestione della fascia costiera al fine di programmare l'utilizzo del litorale preservandone le bellezze e puntando alla sua valorizzazione turistica - ricreativa. Il Piano individua sostanzialmente le zone destinate al pubblico uso, quelle destinate a privati per il mantenimento e sviluppo di strutture turistiche e balneari.

Che nell'ottica di una migliore gestione di valorizzazione delle proprie attività e dei servizi, questa Amministrazione intende provvedere ad una valorizzazione ed utilizzazione del demanio marittimo anche ai fini commerciali;

Atteso che tale utilizzo comporta necessariamente una definizione di carattere e normativo che dia coerenza tra le attività imprenditoriali esistenti e quelle commerciali stagionali da insediare o insediate per l'esercizio del commercio di merci al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande, cercando di strutturare un meccanismo regolamentare che, invertendo la logica dominante, permetta di passare da un approccio meramente lottizzatorio del litorale ad un approccio che tenga conto dell'ambiente circostante e della realtà socioeconomica.

Dato Atto che la stagione balneare è un evento che richiama un notevole afflusso di persone sulle spiagge libere poste lungo il litorale; si rende quindi opportuno, nella finalità di qualificare e migliorare i servizi offerti, nelle aree ricadenti in tale tratto (definito tratto A del PUD fermo restando le condizioni di cui alla disciplina transitoria di cui al punto 1.17) e fino alla completa realizzazione dell'assetto e delle opere previste dal progetto della passeggiata a mare, ammettere su aree in c.d.m. al Comune posteggi per lo svolgimento del commercio in sede fissa e/o per eventi o manifestazioni da regolamentare e assegnare nel rispetto della disciplina sul commercio con separato atto, fermo restando il carattere stagionale, la salvaguardia

degli usi pubblici del bene. Quanto precede al fine di consentire l'espletamento della libera iniziativa economica nei limiti di compatibilità con l'uso del demanio marittimo,



Richiamato il decreto dirigenziale n.1897 del 08.07.2010 inerente il nulla osta demaniale sul vigente progetto di utilizzo che in occasione d'esame degli adeguamenti proposti (art.11 bis della legge regionale n.22 del 04 luglio 2008) dava espressamente atto che l'articolo normativo proposto a suo tempo era da stralciare in quanto, come formulato, forniva indicazioni di disciplina del commercio ambulante o in sede fissa, che esula dai contenuti del Progetto di utilizzo rilevando ... " *Tale possibilità può essere ammessa esclusivamente, in via temporanea, per quelle attività che sono già presenti con proprio titolo concessorio in aree demaniali contigue alla passeggiata, per determinate esigenze e periodi limitati (occupazioni con tavolini, sedie, ect.). Non risulta compatibile con le finalità della concessione in capo al Comune, relativa alla passeggiata, la possibilità di esercitare sulla stessa attività economiche.*"

Richiamata espressamente tale determinazione, la quale, al punto C, capo 1 "Normativa di piano" ha stralciato integralmente per quanto sopra detto l'articolo 1.24 "Gestione delle aree in concessione demaniale al Comune per usi pubblici e di servizio" escludendo espressamente ogni forma di attività economica in tali spazi.

Richiamati:

- l'art. 28, comma 9 del D.lgs. 114/1998, il quale contempla la possibilità di esercitare il commercio su aree pubbliche anche nell'ambito del demanio marittimo, mediante nulla osta da rilasciarsi da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette;
- l'art. 4 del Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime, approvato con deliberazione del Consiglio regionale della Liguria n. 18 del 09/04/2002, il quale alla lettera k) prevede che il suddetto nulla osta ricada tra le competenze dei Comuni, con riferimento alle funzioni di gestione amministrativa sul demanio marittimo ad essi conferite;
- L'art. 27 della L.R. n. 01 del 03.01.2007 "Testo Unico in materia di commercio" che definisce commercio su aree pubbliche le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo delle quali il Comune abbia la disponibilità;
- L'art. 10 del D.Lgs. 59/2010 ad oggetto "Attuazione della direttiva 2006/213/CE relativa ai servizi nel mercato interno" il quale stabilisce che l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie;

Tenuto conto che occorre effettuare due tipi di valutazione e comparazione degli interessi, pubblici e privati, coinvolti rispettivamente nelle concessioni del demanio marittimo e nell'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande. Nella prima rileva il contemperamento tra l'interesse pubblico all'uso collettivo di un bene collettivo, quale è il demanio marittimo, rispetto all'interesse privato di chi richiede un uso eccezionale di tali beni, mentre nel secondo caso anche l'interesse privato alla libera iniziativa economica coincide in parte con l'interesse pubblico allo sviluppo socio

- economico del territorio, e con l'interesse finale del consumatore meglio realizzato da un'ampia offerta commerciale e della concorrenza del mercato o nel mercato;



Ritenuto necessario, nelle more di una più complessiva e puntuale regolamentazione comunale da adottarsi con apposito successivo atto, fissare direttive e criteri per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nell'ambito del demanio marittimo che non si ponga in contrasto con la summenzionata normativa ed in particolare con il decreto dirigenziale n 1897 del 08.07.2010, il quale enuncia il divieto di effettuare attività di noleggio di attrezzature per la balneazione e l'elioterapia in quanto in contrasto con le "Linee Guida per le Spiagge Libere e Libere Attrezzate" e dichiara non essere compatibile con le finalità della concessione demaniale marittima in capo al Comune relativa alla passeggiata a mare, la possibilità di esercitare sulla stessa attività economiche. Tale ultimo assunto si ritiene essere in contrasto con la normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche (art. 27 L.R. 1/2007) la quale al contrario ammette tale attività sulle aree demaniali marittime di cui il Comune abbia la disponibilità. A questa conclusione giunge anche la circolare n. 141 prot. DEM2A-2158 del 30/09/2003 emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la quale si sofferma sull'istituto giuridico della c.d. "sub concessione" intesa come l'attribuzione ad un terzo di un diritto uguale al proprio o parte di esso, ritenendo sul piano pubblicitico ammissibile tale ipotesi di godimento da parte del terzo non concessionario. Considerato inoltre che in merito possa ritenersi prevalente la normativa comunitaria in materia di libertà di iniziativa economica, la quale non ammette limitazioni non giustificate rispetto alla normativa demaniale marittima;

Ritenuto inoltre che tale assegnazione di posteggi per il commercio su aree pubbliche debba comunque avere il carattere della temporaneità, nelle more dell'attuazione pratica del PUD comunale il quale prevede una riorganizzazione dei servizi connessi alla realizzazione della nuova passeggiata a mare; fermo restando l'assegnazione di tali posteggi per l'esercizio del commercio su aree demaniali marittime avverrà mediante procedura concorsuale, così come previsto dall'art. 30 della L.R. 1/2007, dall'art. 49 del TFUE (trattato sul funzionamento dell'unione europea) ed in particolare dall'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE il quale prevede, che qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, trovi applicazione una procedura di selezione che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento;

Vista la proposta di modifica normativa proposta che recependo e condividendo "in parte" il decreto dirigenziale di che trattasi domanda alla disciplina commerciale di settore l'organizzazione del tipo di commercio salvaguardando peraltro l'attività economiche come da disciplina comunitaria in materia di libertà di iniziativa economica, la quale non ammette limitazioni non giustificate e non motivate rispetto alla normativa demaniale

Vista la proposta di normativa integrativa al progetto di utilizzo che si riporta:

"Art.1.24 - Gestione delle aree in concessione demaniale al Comune per usi pubblici e di servizio



Nella finalità di qualificare e migliorare i servizi rivolti alla ricettività turistica, nelle aree ricadenti nel Tratto A, ferme restando le condizioni di cui alla disciplina transitoria di cui al punto 1.17 della presente normativa e fino alla completa realizzazione dell'assetto e delle opere previsti dal presente Progetto di Utilizzo per quanto concerne il suddetto tratto, è ammesso il commercio al dettaglio a carattere esclusivamente stagionale per il solo periodo individuato nell'ordinanza balneare e secondo le modalità in essa definite e nel rispetto della disciplina di settore.

Ai fini demaniali si precisa che le occupazioni su tali aree in disponibilità al Comune potranno essere affidate a sensi art.45 bis. Cod. Navigazione salvaguardando gli usi pubblici del bene previo adeguamento dei titoli concessori e nei limiti di validità degli stessi.

La localizzazione potrà avvenire solo ed esclusivamente qualora ricorrano le condizioni idonee ad accoglierle.

Sono comunque escluse le spiagge libere, le spiagge libere attrezzate, i pennelli e le aree assegnate per funzionalità specifiche diverse dall'uso pubblico e di servizio, in capo al Comune."

Dato espressamente atto che tale modifica normativa è stata illustrata alle Associazioni di Categoria, Organizzazioni Sindacali più significative degli operatori sul demanio marittimo ed all' Autorità Marittima - Capitaneria di Porto;

Ritenuto quindi che:

- la modifica normativa proposta sia idoneo e conforme agli indirizzi regionali in termini di demanio marittimo e di commercio, alle discipline comunitarie e corrispondente alle azioni programmatiche dell'Amministrazione, pertanto da approvare;

Dato espressamente atto che la presente modifica integrativa al Progetto di utilizzo sarà sottoposto all'esame della Regione Liguria, al fine dell'espressione del prescritto nulla osta;

Visto l'art.42, secondo comma, lett. a) il Testo Unico "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Visto l'art.105 del Decreto Legislativo 31.3.1998 n.112 in tema di trasferimento alle Regioni ed ai comuni delle funzioni amministrative sul demanio marittimo;

Vista la Legge Regionale n.13/1999 e successive modifiche ed integrazioni con la quale è stata disciplinata la ripartizione delle competenze nelle materie relative alla difesa della costa, al ripascimento degli arenili, alla protezione ed osservazione dell'ambiente marino e costiero, al demanio marittimo e ai porti;

Preso atto che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, onde non viene richiesto parere di regolarità contabile ex art. 49, I comma del Dlgs n. 267/2000, né attestazione di copertura finanziaria ex art. 153 V comma del Dlgs n. 267/2000

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi alle Imprese ed al Territorio Ing. Renato Cogorno in ordine alla regolarità tecnica in data 08/04/2011;



Visti gli artt. 42 e 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Rilevato che l'istruttoria tecnica del presente atto è stata svolta dal Geom. Pietro Bonicelli Responsabile del procedimento;

Il Consiglio prende atto che la verbalizzazione degli interventi, svolta mediante sbobinatura da parte di una ditta incaricata dal Comune, verrà approvata in un successivo Consiglio e quindi allegata successivamente al presente verbale.

Tutto ciò premesso, alla luce ed in considerazione di tutto quanto sopra esposto, sia in termini di valutazioni e di condizioni:

Il Sindaco – Presidente pone in votazione il provvedimento per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

- Consiglieri presenti n. 15 (assenti i Consiglieri Armanino, Caveri, Elia, Imperato, Landò e Nucera), votanti n. 13, astenuti n. 2 (Cons. Barbieri e Chiappara), voti favorevoli n. 13, come accertato dagli scrutatori della seduta e proclamato dal Sindaco medesimo.

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi delle norme e per le motivazioni richiamate in premessa la modifica integrativa alle norme di attuazione del progetto di utilizzo delle aree e zone di mare territoriale di questo Comune, che si riporta:

“Art. 1.24 - Gestione delle aree in concessione demaniale al Comune per usi pubblici e di servizio

Nella finalità di qualificare e migliorare i servizi rivolti alla ricettività turistica, nelle aree ricadenti nel Tratto A, ferme restando le condizioni di cui alla disciplina transitoria di cui al punto 1.17 della presente normativa e fino alla completa realizzazione dell’assetto e delle opere previsti dal presente Progetto di Utilizzo per quanto concerne il suddetto tratto, è ammesso il commercio al dettaglio a carattere esclusivamente stagionale per il solo periodo individuato nell’ordinanza balneare e secondo le modalità in essa definite e nel rispetto della disciplina di settore.

Ai fini demaniali si precisa che le occupazioni su tali aree in disponibilità al Comune potranno essere affidate a sensi art.45 bis. Cod. Navigazione salvaguardando gli usi pubblici del bene previo adeguamento dei titoli concessori e nei limiti di validità degli stessi.

La localizzazione potrà avvenire solo ed esclusivamente qualora ricorrano le condizioni idonee ad accoglierle.

Sono comunque escluse le spiagge libere, le spiagge libere attrezzate, i pennelli e le aree assegnate per funzionalità specifiche diverse dall’uso pubblico e di servizio, in capo al Comune.”



- 2) di dare atto che, per ogni altro aspetto, viene integralmente confermato il piano in vigore, come risultante dalla deliberazione del Consiglio Comunale, n. 36 del 14.09.2010 di accettazione integrale dalle modifiche introdotte attraverso le prescrizioni del Decreto Dirigenziale della Regione Liguria n.1897 del 08/07/2010;
- 3) di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Liguria al fine di acquisire il nulla – osta ai sensi della disciplina di settore;
- 4) di specificare che il piano, costituito dai sopraelencati allegati parte integrante, assume natura regolamentare ed entrerà in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione sul sito internet del Comune di Lavagna in analogia a quanto disposto dall'articolo 10 delle preleggi, secondo cui gli atti normativi dello Stato entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; esso sarà inoltre oggetto di ripubblicazione sul sito internet del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 83 – comma 3 – dello Statuto Comunale;
- 5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Pietro Bonicelli, il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato quindi di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Quindi, stante l'urgenza di darne immediata esecuzione, il **Sindaco – Presidente** pone in votazione per alzata di mano l'immediata eseguibilità del provvedimento, il cui esito è il seguente:

- Consiglieri presenti n. 15 (assenti i Consiglieri Armanino, Caveri, Elia, Imperato, Landò e Nucera), votanti n. 13, astenuti n. 2 (Cons. Barbieri e Chiappara), voti favorevoli n. 13, come accertato dagli scrutatori della seduta e proclamato dal Sindaco medesimo.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione sopra riportata,


DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.


BP/fs

Letto, approvato e sottoscritto.


Il Sindaco
(G. Vaccarezza)


_____


Il Segretario Generale
(Concetta Orlando)



=====
Pubblicata in data 21 APR. 2011 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



Il Messo Comunale



=====
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267.

Lavagna, _____

Il Segretario Generale
(Concetta Orlando)
